

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI MOROZZO, CASTELLETTO STURA E MARGARITA.

L'anno 2025 il giorno 13 del mese di febbraio, tra
il Comune di Morozzo C.F. 00511010043, legalmente rappresentato dal Vice Sindaco reggente
Costamagna Sergio,
il Comune di Castelletto Stura C.F. 00505720045, legalmente rappresentato dal Sindaco Dacomo
Alessandro,
il Comune di Margarita C.F. 00495340044, legalmente rappresentato dal Sindaco Alberti Michele,

PREMESSO

- a) che l'art. 30 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art. 98, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- c) che i Comuni di Morozzo, Castelletto Stura e Margarita, i quali sono ricompresi nella Sezione Regionale del Piemonte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario Comunale;
- d) che è intenzione dei Comuni di Morozzo, Castelletto Stura e Margarita, la cui popolazione sommata supera i 3.000 abitanti, di avvalersi della facoltà di nominare titolare della sede convenzionata di Classe III un Segretario di Fascia C qualora la procedura di pubblicizzazione della sede dovesse andare deserta;
- e) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - con deliberazione n. 6 assunta dal Consiglio Comunale di Morozzo in data 10/02/2025;
 - con deliberazione n. 3 assunta dal Consiglio Comunale di Margarita in data 11/02/2025;
 - con deliberazione n. 7 assunta dal Consiglio Comunale di Castelletto Stura in data 12/02/2025;tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lettere A), B) e C);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

1. I Comuni di Morozzo, Castelletto Stura e Margarita convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, l'ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo Segretario Comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 8.

Articolo 2. Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci dei Comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
2. Il Segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.
3. La graduazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal Sindaco del Comune capo fila previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione.
4. La retribuzione di risultato è attribuita al Segretario Comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte dei Sindaci. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi Comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni

1. Il Segretario titolare dell'ufficio ripartisce le proprie prestazioni lavorative secondo le esigenze di ciascuna Amministrazione e in accordo con le direttive concordate con Sindaci degli enti aderenti. In linea di massima, e fatte salve specifiche esigenze, il Segretario ripartirà le proprie prestazioni lavorative in modo da assicurare la sua presenza:
 - presso il Comune di Morozzo capo convenzione per un numero di 13 ore settimanali;
 - presso il Comune di Castelletto Stura per un numero di 13 ore settimanali;
 - presso il Comune di Margarita per un numero di 10 ore settimanali.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 4. Sostituzione del Segretario assente o impedito

1. In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata il Comune capo convenzione chiede alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari che venga garantito il servizio di segreteria tramite un provvedimento di supplenza.

Art. 5. Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe III, (popolazione compresa tra i 3.001 e i 10.000 abitanti), essendo la popolazione dei Comuni convenzionati, al 31/12/2024, pari rispettivamente a:

- 2038 per il Comune di Morozzo;
- 1386 per il Comune di Castelletto Stura;
- 1409 per il Comune di Margarita;

Articolo 6. Durata – Scioglimento - Recesso.

1. La presente convenzione ha la durata di anni 4 a decorrere dalla presa in servizio del titolare della convenzione.
2. Ciascuno dei Comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa agli altri enti. In tal caso il recesso ha effetto trenta giorni dopo il

ricevimento da parte degli altri enti dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successive a queste, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
4. In deroga a quanto sin qui previsto, in caso di nomina di un Segretario titolare iscritto alla fascia C ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la facoltà di recesso di cui al precedente comma 2 nonché lo scioglimento consensuale di cui al precedente comma 3, potranno essere esercitati solo alla scadenza del periodo di nomina del Segretario, così come previsto all'art. 2 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2022.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. In tutti i casi di scioglimento il Segretario rimane in capo al Comune capo convenzione.

Articolo 7. Comune Capo Convenzione - compiti

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune di Morozzo¹. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene al trattamento giuridico sia a quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con gli altri Sindaci².
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
 - alla nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 3 e 4;
 - alla richiesta all'Agenzia del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
 - all'autorizzazione al Segretario Comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Articolo 8. Scelta del Segretario Comunale.

1. Il titolare della Segreteria Comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.
2. La nomina e la conferma sono effettuate, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante degli altri Sindaci. Nel caso in cui il Sindaco neoeletto di uno dei Comuni convenzionati voglia avvalersi della facoltà di scegliere un Segretario Comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi

¹ DM 21.10.2020 art. 2 comma 2 “La nomina del segretario è disposta dal Sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore pop-lazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.”

² DM 21.10.2020 art. 3 comma 2 “2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata”

con il Sindaco del Comune capo convenzione sulla scelta o la conferma del Segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità indicate all'art. 7, secondo comma, della presente convenzione.

Articolo 9. Revoca.

1. La revoca del Segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 267/2000, art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, e art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante degli altri Sindaci convenzionati, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla Giunta Comunale di tutti i Comuni convenzionati.

Articolo 10. Rapporti finanziari.

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al Segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento), dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nell'art. 62 del CCNL 16/07/2024, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o dai Comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai Segretari Comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di Segretario Comunale a beneficio dei Comuni convenzionati.
2. I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei Comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal Segretario Comunale ad esclusivo interesse di uno dei Comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
3. Tutti i compensi spettanti al Segretario Comunale sono erogati dal Comune capo convenzione, tranne le somme dovute a titolo di rimborso spese di viaggio e a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse dei Comuni di Castelletto Stura e Margarita che sono da questi ultimi versate in autonomia, con cadenza quadrimestrale, al Segretario Comunale.
4. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 del presente articolo, i Comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura
 - del 36,11 % a carico del Comune di Morozzo;
 - del 36,11 % a carico del Comune di Castelletto Stura;
 - del 27,78 % a carico del Comune di Margarita.
5. Il Comune capo convenzione cura annualmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette ai Comuni convenzionati entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello cui il riparto è riferito. I Comuni convenzionati provvedono al rimborso delle quote a loro carico entro il termine di trenta giorni dalla richiesta trimestrale, effettuata sulla base dei compensi erogati al Segretario Comunale. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
6. Il Comune capo convenzione, in caso di esigenze di liquidità, può chiedere ai Comuni convenzionati entro il 30 giugno di ogni anno l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al 70% del totale delle spese sostenute l'anno solare precedente.

7. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dai Comuni convenzionati al Comune capo convenzione entro 30 giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune capo convenzione.

Articolo 11. Consultazioni.

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Articolo 12. Clausole finali.

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi Consigli Comunali e delle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21/10/2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del Segretario Comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione, a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL VICE SINDACO REGGENTE DEL COMUNE DI MOROZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLETTO STURA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MARGARITA